REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART.1 OGGETTO DELLA TASSA

- 1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1,2 e 3, sono soggetti alla tassa di cui al presente regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Sono, parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di strade private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART.2 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART.3 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
- a) sono <u>permanenti</u> le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, sia che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono <u>temporanee</u> le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa

dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART.4 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, commi 1e 2).
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART.5 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di n.1 ora ed in ogni caso tra un punto l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno n.500 metri. (art. 17 D.M. 4.6.1993 n.248).

ART.7 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la
 durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso,
 le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione
 e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano
 automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
 (art.50, comma 1).
- 2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.4 del presente Regolamento.
- S. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno n.5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

- 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 9 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2)
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno n.3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei n.180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei n.30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.11 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

 La concessione e/o autorizzazione di occupazione di 'suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per i motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART.12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportare nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 13 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART.14 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento dell spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

ART. 16 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 17 TARIFFE

- Per l'anno 1994 (prima adozione) si applicano le tariffe adottate contestualmente al presente regolamento.
- 2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
- 3. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45.,47, 48 del D.Lgs. n.507/93.
- 4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento - seconda categoria 50 per cento

NB. le seconde cetégorie più essere portata fin

. VIII

ART.18 SOGGETTI PASSIVI

(1) Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le infrazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura su-

periore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle

strade e delle altre aree pubbliche.

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO - SABROLIARE

- 1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e , nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
- 3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART.20 PASSI CARRABILI

PASSI CARRABIL

(1) Ai sensi dall'art.44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

Dorglad

ART. 21 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio

16 1,1

ay Ko ya

iā j

ade ant vit

#80 408

i i Ter sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura

della capacità.

3. per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati ra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applicata autonomamente per

ciascuno di essi.

- 5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.8 del presente regolamento.

ART. 22 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

VLNORE

ij . i

ART.23 OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2 e dell'art. 3 del presente regolamento, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1) fino a 6 ore: riduzione del 75 per cento;

- 2) da 6 ore e fino a 12: riduzione del 50 per cento
- 3) da 12 ore e fino a 18: riduzione del 25 per cento

4) da 18 ore a 24: tariffa intera.

- 3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni tariffa intera; oltre 15 ragioni il 30 per cento di riduzione.
- 4. ai sensi dell'art.47, comma 4, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

i Airi Kara

C)

50

ii.

r, 1

10

ART.24 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle

occupazioni medesime.

angul.

ART.25 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento sia in prima cate-

goria, che in seconda categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con veicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10 per cento per aree o spazi sia in prima categoria che in seconda categoria.

4 0000 PORC

ART. 26 RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq.1000, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

2. Ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il

suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

Lowe modifice of Allat. 61 comm 2

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento

(4, Ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili

la tariffa è ridotta al 50 per cento.

5) Ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie di mq.9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ra-

gione del 10 per cento.

(6) Ai sensi dell'art.44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 30 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gl accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la țariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune. che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela,

affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

ART. 27 PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi mo-mento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'asseto stradale è effettuata a spese del richiedente.

1. Ai sensi dell'art. 45: Come modifical - 21 61 coma 2 // c - comma 2/c - Per 10 ---- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ri-

dotta al 50 per cento; - Comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferi-mento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori am-

bulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 29 ESENZIONE DALLA TASSA

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L 15 novembre 1993, n.507:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste per carico e scarico delle persone;
- d) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ri-

correnze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o riguardanti infissi, pareti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, abitazioni effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi che avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ART.30 ESCLUSIONE DALLA TASSA

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 31 SANZIONI

1. Soprattasse:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lqs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa apri al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.



2. Pene pecuniarie

Si applicano le norme previste da vigente regolamento di Polizia Urbana

ART.32 VERSAMENTO DELL TASSA

- 1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e /o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 33 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 34 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R n.43 del 28 gennaio 1988, in un' unica soluzione. 2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART.35 NORME TRANSITORIE

- 1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:
- a) comma 3 I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al Titolo 1 art.4 del presente regolamento, ed effettuare il

versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

- b) comma 4- Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di cui all'art.19 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
- c) comma 11 bis— Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART.36 ENTRATA IN VIGORE

1: Il presente Regolamento , divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.